



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "JOHN DEWEY"
plessi di SAN MARTINO IN PENSILIS (sede centrale)-PORTOCANNONE-URURI
Via F.lli Fusco 2 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
tel. 0875604711-603241 fax 0875603937
cbic82000c@istruzione.it - cbic82000c@pec.istruzione.it
CF: 90007890701 Codice Fatt.Elettronica: UFBMJR
sito: www.icsanmartinoinpensilis.edu.it



Al personale docente e ata
dell'Istituto Comprensivo John Dewey


Oggetto: **sorveglianza sanitaria eccezionale** in relazione al Covid 19 - INDICAZIONI

Il concetto di **fragilità** va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò - e quindi per i c.d. "lavoratori fragili" - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:

- La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato;
- Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale;
- Il dipendente (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di "lavoratore fragile";
- Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscono la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente;
- Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08;
- Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente "fragile" e può lavorare o meno in presenza. Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile. Queste possono prevedere: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza.

Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Immacolata LAMANNA